

Cl:8.18
Fasc:N.7.1/2022

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI, IN LOCALITÀ BECCHI, NEL COMUNE DI NIELLA TANARO.

PROPONENTE: SA.MA. COSTRUZIONI S.R.L., VIA TORRE N. 23, 12080 SAN MICHELE MONDOVI'.

ESITO PROCEDIMENTO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 08.08.2022 con prot. di ric. n. 48744, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i., presentata da parte dell'Amministrazione Unico della società SA.MA. COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Torre n. 23 a San Michele Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 49233 del 10.08.2022 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;
- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 10 agosto all'8 settembre 2022;
- con nota prot. n. 49227 del 10.08.2022, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nelle categorie progettuali n. 32 ter dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i. *"impianti di recupero rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno mediante operazioni di cui all'allegato C lettere da R1 a R9 della parte quarta del D.Lgs.152/2006 e s.m.i."*;
- nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risulta pervenuto il seguente contributo tecnico:
 - con nota prot. ric. n. 54280 del 09.09.2022, l'ASL CN1 ha comunicato che, per gli aspetti di competenza ritiene che il progetto non sia da assoggettare a VIA, poiché non si ravvedono criticità nel contesto in esame, dal punto di vista delle ricadute sulla salute umana. Si ritiene altresì opportuno il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:
 - siano adottate opportune misure di mitigazione degli impatti derivanti dal sollevamento di polveri da parte dei mezzi d'opera, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio (limitazione della velocità dei veicoli, pulizia dei mezzi in uscita dal cantiere, utilizzo di telone di copertura dei carichi trasportati);
 - laddove tecnicamente possibile, anche in fase di cantiere, siano utilizzati mezzi d'opera

corrispondenti alle direttive europee sulle emissioni dei gas di scarico, e siano ridotti al minimo i periodi di stazionamento a motore acceso di tali mezzi;

- come già indicato dalla relazione tecnica al punto 4.10, siano previste idonee trincee superficiali che permettano di "evitare dilavamenti e ruscellamenti";
 - le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. Siano inoltre poste in essere adeguate precauzioni per evitare la contaminazione delle matrici ambientali da possibili sversamenti accidentali da parte dei mezzi in arrivo e partenza dal sito;
 - durante i lavori di realizzazione dell'impianto, l'area di accesso dovrà essere interdetta agli estranei e non autorizzati. La movimentazione di mezzi pesanti dovrà avvenire mediante percorsi di sicurezza per l'incolumità di persone ed addetti ai lavori;
 - sia garantito un corretto controllo sui rifiuti da trattare, per escludere presenza di materiali estranei o non compatibili con l'autorizzazione (es. contenenti metalli pericolosi, amianto) o altri contaminanti. Si ritiene inoltre la ditta debba individuare ed indicare adeguati spazi, separati tra di loro, dove i rispettivi lotti, in attesa di verifica di conformità, in particolare l'EER 170302, possano essere depositati prima del loro effettivo recupero.
- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- L'istruttoria tecnica svolta nel corso dell'Organo Tecnico del 27 settembre 2022 ha evidenziato quanto di seguito esposto:
1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo, l'azienda dovrà acquisire i seguenti pareri, nulla osta ed autorizzazioni:

- l'Azienda dovrà presentare idonea istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R n. 59/2013 in sostituzione dei titoli abilitativi afferenti ai comparti rifiuti, scarichi acque reflue, emissioni sonore ed emissioni in atmosfera.

2. Dal punto di vista tecnico, la società intende realizzare uno stabilimento per la messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in località Becchi del comune di Niella Tanaro. L'area è individuata dal PRGC come "cava in atto", anche se la cava è inattiva da tempo.

Presso il sito verranno effettuate attività di messa in riserva e recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs.152/06, per i rifiuti e quantitativi indicati di seguito:

Tipologia rifiuto	EER	Operazioni di recupero	Quantità massima annua [t]
7.1	101311 - rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10.13.09 e 10.13.10.	R5 - R10 - R12 - R13	40.000
	170101 - cemento		
	170102 - mattoni		
	170103 - mattonelle e ceramiche		
	170107 - miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17.01.06		
	170802 - materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 170801		
	170904 - rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903		
7.6	170302 - miscele bituminose diverse a quelle di cui alla voce 170301*	R5 - R13	7.000
7.31 bis	170504 - terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce 170503*	R5 - R10 - R13	3.000

3. Dal punto di vista ambientale dall'attuazione di quanto proposto si evidenziano i seguenti aspetti di impatto ambientale sulle componenti ambientali interferite.

a. Aspetti progettuali: gestione Rifiuti

Per quanto attiene alla Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (operazioni di cui al punto 7.1), si rammenta che i materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti, dovranno garantire la conformità all'allegato C della citata Circolare (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati. La ditta ha richiesto come operazioni di recupero R12 ma in procedura semplificata (art. 214-216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) non potrà essere autorizzata.

In merito ai rifiuti di cui al punto 7.6 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. la ditta dichiara che verranno prodotte dell'end of waste si ricorda il rispetto del D.M. n. 69 del 28/03/2018.

Infine, dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde. Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonistica con indicati i codici dei rifiuti presenti.

In merito alla richiesta di avere autorizzata la fase di recupero R10 dovrà richiedere specifica iscrizione per un sito dove effettuare tale operazione nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.

b. Rumore

L'ufficio scrivente ha analizzato le osservazioni del tecnico Durando Simone iscritto nel registro ENTECA (posizione 4580).

La relazione in questione prevede la determinazione dei livelli sonori prodotti dalla ditta SA.MA. Costruzioni s.r.l., che si occupa del deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi in cumuli e delle successive operazioni di trattamento di questi ultimi, mediante impianto mobile di frantumazione.

Dall'esame della sopraccitata documentazione si apprende che:

- L'azienda è situata in classe acustica V mentre il ricettore è collocato in classe acustica Iii. Le attività si svolgono nel solo periodo diurno.
- Le misure ante operam di emissione e di immissione eseguite il 5 luglio 2021 rispettano i limiti previsti dal piano di Zonizzazione Acustica approvata dal Comune di Niella Tanaro.
- L'analisi, eseguita mediante il software previsionale Predictor (v2020), impiegato dal tecnico, ha fornito valori post operam, di rumorosità, derivanti dall'utilizzo del frantoio, pala gommata, ed escavatore in funzione, compatibili con i livelli sonori previsti dalla Normativa in Acustica.
- Il differenziale di immissione diurno non è stato verificato poiché sono stati stimati, presso il ricettore, valori di rumore inferiori ai 50 dB(A), che è il limite di applicabilità "a finestre aperte".

Per quanto valutato dal Tecnico competente nel documento analizzato, si osserva la compatibilità, con la Normativa vigente in Acustica Ambientale, del nuovo impianto di trattamento rifiuti della Ditta SA.MA. Costruzioni s.r.l.

Tuttavia, essendo le considerazioni il frutto di analisi condotte mediante modellizzazione, sarebbe opportuno fossero condotte delle misure, di emissione e di immissione presso il ricettore quando le opere in progetto, relative alla frantumazione degli inerti, saranno "a regime".

Tutto ciò premesso,

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Visto il D. L. 16 luglio 2020, n. 76, cd. «decreto Semplificazioni» - "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116".

Vista la L.R. 14.12.1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i..

Vista la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Vista la nota prot. ric. n. 54280 del 09.09.2022, dell'ASL CN1, in premessa richiamata.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Considerato che:

- Non si ravvisano particolari criticità in relazione alle componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto;
- Gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- In data 27 settembre 2022, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, di cui alla nota prot. ric. n. 58652 del 04.10.2022, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. ric. n. 55196 del 14.09.2022, **ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii.**, in quanto non si ravvisano particolari criticità in relazione alle componenti ambientali potenzialmente interferite dalla realizzazione del progetto e gli aspetti tecnici e progettuali non adeguatamente descritti e approfonditi, potranno essere compiutamente risolti in sede di successiva istanza di Autorizzazione Unica Ambientale. Nello specifico si rimanda a quanto evidenziato in premessa al punto 3 lettere "a. *Aspetti progettuali: gestione Rifiuti; b. Rumore*".

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. DI ESCLUDERE dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. D.Lgs.152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 08.08.2022 con prot. di ric. n. 48744, da parte dell'Amministrazione Unica della società SA.MA. COSTRUZIONI S.r.l., con sede legale in Via Torre n. 23 a San Michele Mondovì, per le motivazioni precedentemente citate che qui si richiamano integralmente.

2. DI STABILIRE che le seguenti indicazioni dovranno essere recepite nella redazione degli

elaborati da presentare in allegato all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e di ogni altro provvedimento autorizzativo necessario per l'attuazione del progetto:

- dovrà presentare idonea istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R n. 59/2013 in sostituzione dei titoli abilitativi afferenti ai comparti rifiuti, scarichi acque reflue, emissioni sonore ed emissioni in atmosfera.
- Relativamente alle emissioni in atmosfera, si segnala che l'istanza dovrà contenere la documentazione richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; in particolare, dovranno essere illustrati gli accorgimenti previsti per contenere le emissioni diffuse di polveri. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla modulistica reperibile sul sito <https://www.provincia.cuneo.it/tutela-ambiente/modulistica-tutela-ambiente>.
- Per quanto riguarda il comparto emissioni sonore, l'Azienda ha trasmesso il documento previsionale di impatto acustico datato 04/09/2021: si chiede che, con l'istanza di AUA sopraccitata, vengano trasmessi il report della misura ante operam effettuata in data 05/07/2021 e le mappe di propagazione del rumore presso il ricettore nella configurazione post operam (ovvero con l'attività aziendale in funzione).

Si rammentano infine i disposti normativi cui la ditta è soggetta:

- Si evidenzia nel contempo che l'operazione R12 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., non può essere assentita con l'autorizzazione di cui agli artt. 214 - 216 del citato D. Lgs., che per l'operazione R10 - recupero ambientale, è necessario conseguire apposita iscrizione al registro delle imprese che effettuano recupero rifiuti non pericolosi, sito specifica, nel rispetto dei disposti di cui all'art. 5 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. e che le aree individuate per la gestione dei rifiuti dovranno risultare esterne ai limiti delle Fasce A e B del PAI. Approvate per il Fiume Tanaro.
- I materiali ottenuti dalle operazioni di recupero rifiuti (operazioni di cui al punto 7. 1) dovranno garantire la conformità all'allegato C della Circolare 15 luglio 2005 n. 5205 (caratteristiche prestazionali degli aggregati riciclati) a seconda dell'utilizzo previsto. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.
- Dovranno essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime seconde.
- Le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente distinte e munite di idonea cartellonista con indicati i codici dei rifiuti presenti.
- Per quanto riguarda il riutilizzo del rifiuto costituito da terre e rocce di scavo oltre al test di cessione dovrà essere dimostrato il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1 allegato 5 del Titolo V, parte IV, del d. lgs. 152/06 e s.m.i., con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.
- Certificazione sul materiale che viene classificato materie prime seconde ai sensi della D.M. 69 del 28/10/2018. La caratterizzazione andrà fatta per lotti con dimensione massima pari a 3000 m³. Si ricorda che potranno essere utilizzati solo lotti precedentemente caratterizzati.

STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Barbara Giordana
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale